SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 60)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIELLI, MACALUSO, DI MARINO, MIRAGLIA, SASSONE, TALASSI GIORGI Renata, VITALE Giuseppe, ZAVATTINI, MASCAGNI, FERRUCCI, ZICCARDI, PINNA, BERTONE, BACICCHI, POLLASTRELLI, FERMARIELLO, CANETTI, BENEDETTI, MARTINO, CAZZATO, FRAGASSI, PANICO e ROMEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1979

Norme sui contratti agrari

ONOREVOLI SENATORI. — Ancora una volta una legislatura si è chiusa senza che fosse stato possibile varare una legge di riforma dei patti agrari, sancendo il superamento di istituti come la mezzadria e la colonìa, non solo profondamente ingiusti sul piano sociale, ma di ostacolo sempre più evidente allo sviluppo della imprenditorialità, dell'associazionismo e della produttività, che sono condizioni essenziali per una moderna e avanzata agricoltura.

Ciò è del resto provato dal fatto che contratti agrari così anacronistici permangono tuttora, tra tutti i paesi d'Europa, solo in Italia. Come tutti sanno, il Senato della Repubblica aveva affrontato il tema della riforma dei patti agrari sin dall'inizio della VII legislatura ed era riuscito, dopo oltre un anno e mezzo, con un lungo, travagliato confronto soprattutto tra il disegno di legge presentato dal Gruppo comunista, il disegno di legge socialista e quello della Democrazia cristiana, a varare un testo unificato, che, pur non accogliendo tutte le rivendicazioni avanzate dalle masse contadine e dando, in specie per quanto riguarda la colonìa meridionale, soluzioni sulle quali esprimemmo in sede di dichiarazione di voto le riserve del Gruppo comunista, purtuttavia garantiva la possibilità di realizzare a tempi brevi il superamento della mezzadria e colonìa e una organica e più adeguata disciplina del contratto di affitto.

Approvato a larghissima maggioranza questo testo dal Senato il 17 luglio 1978, alla Camera dei deputati si sviluppò una complessa manovra da parte della Democrazia cristiana, e in specie da alcuni settori di questo partito appoggiati dalle destre, tendente a rimettere tutto in discussione e ad insabbiare ancora una volta la riforma. Nonostante questa manovra i deputati comunisti, d'accordo con i socialisti e altre forze di sinistra e democratiche, riuscirono non solo a bloccare i tentativi di stravolgere il testo approvato dal Senato ma anche a migliorarlo in molti punti.

Contro i tentativi di rinvio e di insabbiamento, se non di vero e proprio ostruzionismo, più volte venne un fermo richiamo da

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

parte del nostro partito alla Democrazia cristiana al rispetto degli accordi che su questa questione in particolare erano molto precisi. Si sviluppò d'altra parte in tutto il paese un'ampia e combattiva mobilitazione delle masse contadine per la rapida approvazione della legge.

Superati gli ultimi punti controversi con un accordo politico tra i partiti della maggioranza, non dovevano esserci più ostacoli al varo della legge alla Camera.

Si era ormai però alla vigilia della crisi di Governo, che doveva portare allo scioglimento delle Camere, e non fu difficile per la DC sottrarsi alla realizzazione dell'accordo stipulato. Questa esperienza ci induce pertanto ad avvalerci dell'articolo 81 del Regolamento del Senato che prevede una procedura abbreviata per l'esame di disegni di legge che ripropongano il testo di provvedimenti già approvati dal Senato, il cui esame non sia stato completato dalla Camera dei deputati, in modo da iniziare subito la discussione della riforma dei patti agrari e porre una remora ad eventuali, rinnovate manovre ritardatrici.

La riproposizione pertanto del testo approvato dal Senato il 17 luglio 1978 non implica che il Gruppo comunista non sia disponibile a tutte le modifiche miglioratrici opportune.

Desideriamo anzi precisare che le modifiche apportate al testo del Senato dalla Commissione agricoltura della Camera vanno a nostro avviso recepite integralmente.

Non escludiamo che possiamo proporre anche qualche ulteriore modifica, che tenga conto delle richieste, osservazioni e rivendicazioni che vengano avanzate dalle organizzazioni dei coltivatori (mezzadri, coloni, fittuari) e che possa, attraverso il dibattito, essere accolta dalla Commissione.

Comunque il nostro impegno prioritario è che il nuovo Parlamento possa rapidamente fare onore ad un impegno che la Repubblica ha da 30 anni verso i mezzadri, i coloni, gli affittuari e tutta l'agricoltura italiana e realizzare finalmente una organica e democratica riforma dei patti agrari per lo sviluppo di una moderna agricoltura e per il progresso economico, civile e sociale delle campagne, condizioni essenziali per il rinnovamento del paese.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELL'AFFITTO DEI FONDI RUSTICI

CAPO I

DURATA DEI CONTRATTI DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO

Art. 1.

(Affitto a coltivatore diretto)

La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso, è regolata dalle norme della presente legge.

Le disposizioni che prevedono la proroga di tali contratti e che disciplinano le eccezioni alla proroga stessa sono abrogate.

I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di anni sedici, salvo quanto previsto dalla presente legge.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, e modificato dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, sono abrogati.

Art. 2.

(Durata dei contratti in corso)

Per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge la durata è fissata in:

a) anni 12 se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1940;

b) anni 13 se il rapporto ha avuto inizio fra le annate agrarie 1941-1945;

c) anni 14 se il rapporto ha avuto inizio fra le annate agrarie 1946-1950;

d) anni 15 se il rapporto ha avuto inizio fra le annate agrarie 1950-1960;

e) anni 16 se il rapporto ha avuto inizio successivamente all'annata agraria 1960.

Tale durata, così come prevista al comma precedente, decorre dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(*Affitto particellare*)

Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle aziende agricole dei territori dichiarati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le Regioni sono delegate a determinare, su parere favorevole delle comunità montane, le zone ricomprese in tali territori, quali delimitati ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle quali la durata minima dei nuovi contratti di affitto, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, è ridotta ad anni sei, quando oggetto del contratto siano uno o più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure nell'insieme, una unità produttiva idonea ai sensi del secondo comma dell'articolo 29 della presente legge.

Le Regioni, su parere favorevole delle comunità montane, sono altresì delegate a stabilire le caratteristiche dei territori montani (natura, livello altimetrico, estensione ed altri elementi discretivi) che potranno essere oggetto di tali forme speciali di affitto di breve durata.

Art. 4.

(*Rinnovazione tacita*)

In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente di anni sedici per l'affitto ordinario e di anni sei per l'affitto particellare, e così di seguito.

La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5.

(*Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione*)

L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria.

La risoluzione dei contratti di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo nonchè alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative.

Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore deve indicare, mediante circostanziata contestazione da comunicare all'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le ragioni dell'inadempimento e le proprie motivate richieste, onde consentire al conduttore, per quanto possibile, di sanare la propria inadempienza entro due mesi dal ricevimento di tale comunicazione.

La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per più di una annualità.

È in ogni caso applicabile il terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, numero 508.

Art. 6.

(*Definizione di coltivatore diretto*)

Sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto,

agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo, ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile.

Art. 7.

(*Equiparazione ai coltivatori diretti*)

Rientrano nella categoria dei coltivatori diretti ai fini della presente legge, oltre ai soggetti di cui all'articolo 6, anche le cooperative costituite da lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando la costituzione in forma associativa o cooperativa sia avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente.

Rientrano inoltre nella categoria dei coltivatori diretti, ai fini della presente legge, i giovani laureati o diplomati di qualsiasi scuola ad indirizzo agrario che si impegnino ad esercitare in proprio, obbligandosi alla coltivazione dei fondi per almeno nove anni.

CAPO II

MODIFICHE DELLA DISCIPLINA DELL'EQUO CANONE

Art. 8.

(*Rivalutazione del canone*)

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, il terzo e il quarto capoverso sono sostituiti dai seguenti:

« L'Istituto centrale di statistica deve rilevare entro il 31 marzo di ogni anno nelle zone agrarie, come sopra stabilite, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ispettorati

agrari, degli uffici tecnici erariali e di ogni altro organo tecnico locale, i seguenti dati:

a) prezzi alla produzione dei prodotti agricoli;

b) costi dei mezzi di produzione;

c) remunerazione del lavoro.

Sulla base degli elementi indicati al comma precedente e tenuto conto dei dati ufficiali relativi al mutamento di valore della lira, la Commissione tecnica centrale impartisce direttive per la determinazione da parte delle Commissioni tecniche provinciali, entro il 31 maggio di ogni anno, di coefficienti di adeguamento dei canoni, in aumento o in diminuzione ».

Art. 9.

(*Revisione provvisoria dei redditi catastali*)

In attesa che l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali proceda alla generale revisione degli estimi, la Commissione tecnica centrale è investita del compito di accertare, previa motivata relazione della Commissione tecnica provinciale, entro sei mesi dall'applicazione della presente legge le situazioni per le quali risulti una effettiva sottovalutazione dei redditi dominicali iscritti in catasto ed il Ministro dell'agricoltura è autorizzato a stabilire provvisoriamente con decreto, sulla base delle indicazioni della Commissione tecnica centrale, sentite le Regioni e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, i coefficienti di moltiplicazione da applicare alle sole province o zone, qualità e classi di terreni per i quali siano stati riconosciuti valori catastali effettivamente sottovalutati.

Nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato in base ai criteri della presente legge, la Commissione tecnica centrale su motivata relazione delle Commissioni tecniche provinciali, udito il parere della Commissione censuaria centrale, impartisce disposizioni agli Uffici tecnici erariali affinchè pongano in essere con precedenza assoluta le procedure previste

dalla legge per la revisione di ufficio dei dati catastali.

Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione di cui al comma precedente, si applicano i coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dal successivo articolo 10 oppure criteri anche diversi da quelli previsti dalla presente legge, determinati con motivata relazione dalla Commissione tecnica centrale. Effettuata la revisione dei dati catastali, le parti possono chiedere il relativo conguaglio.

Art. 10.

(Tabelle per l'equo canone stabilite dalle Commissioni provinciali)

L'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, è sostituito dal seguente:

« La Commissione tecnica provinciale determina ogni triennio, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per il canone di equo affitto per zone agrarie omogenee, opportunamente delimitate. Nella determinazione di tali tabelle la Commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilisce, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione tecnica centrale, per ogni qualità di coltura e per i gruppi di classi catastali, coefficienti di moltiplicazione dei redditi imponibili da un minimo di 36 fino ad un massimo di 100 volte per il reddito imponibile.

Nella determinazione dei coefficienti di cui al comma precedente, le Commissioni tecniche provinciali dovranno aver presente la necessità di assicurare in primo luogo una equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia; terranno anche conto della esigenza di riconoscere un compenso ai capitali investiti e degli altri apporti del locatore.

Le Commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttività delle aziende, e non siano state valutate in catasto, applicano coefficienti aggiuntivi a quelli so-

pra indicati, nelle situazioni e nei limiti appresso specificati:

a) per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, che garantiscano adeguate condizioni alloggiative o di fabbricati aziendali, fino a sedici punti in più da graduarsi in rapporto alla rispondenza dei fabbricati a quanto stabilito dall'articolo 16, penultimo comma, nonchè alle esigenze familiari dell'affittuario e dei lavoratori dipendenti; allo stato di manutenzione, all'esistenza dei servizi e alla loro importanza rispetto all'organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali;

b) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo, coefficienti fino a quattordici punti in più, graduati in relazione al tasso di redditività degli investimenti medesimi e tenuto conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sulla impresa nonchè di quelli a carico della proprietà.

Almeno tre mesi prima del termine indicato dal primo comma, i presidenti delle Commissioni tecniche provinciali di ogni singola Regione si riuniscono sotto la presidenza del presidente della Giunta regionale, o di un suo delegato, al fine di studiare criteri tendenti ad evitare nella Regione sperequazioni tra zone omogenee ».

Art. 11.

(*Composizione delle commissioni tecniche provinciali*)

La delega di funzioni attribuita alle Regioni a statuto ordinario dal quarto comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è estesa alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Le Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi delle Commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

La Commissione tecnica provinciale, di cui al richiamato articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, è composta:

a) dal capo dell'Ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;

b) da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

c) da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari conduttori;

d) da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;

e) da un rappresentante di affittuari conduttori;

f) da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni degli affittuari.

I componenti la Commissione sono nominati dal presidente della Giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari, da parte delle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale, maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.

Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni sindacali su base provinciale.

Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.

La commissione è presieduta dal capo dell'Ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante.

Le designazioni da parte delle organizzazioni debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta.

Il presidente della giunta regionale deve costituire le Commissioni tecniche provinciali entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i 3 mesi successivi alla scadenza di ogni quadriennio.

In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, la commissione è nominata sulla base delle designazioni pervenute.

In caso di ritardo o di mancata costituzione di una o più commissioni, provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio motivato provvedimento.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 12.

(*Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle Regioni*)

Le Regioni, allo scopo di rendere le tabelle aderenti alle esigenze di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, sono delegate a determinare coefficienti aggiuntivi fino ad un massimo di trenta punti.

Nella determinazione di tali coefficienti, le Regioni terranno conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo sopra richiamato, di ogni altro elemento integrativo utilmente apprezzabile per raggiungere l'obiettivo di una effettiva equità del canone.

Art. 13.

(*Regolamento di casi particolari*)

La Commissione tecnica provinciale è competente a stabilire criteri per la determinazione dell'equo canone, sentito il parere della Commissione tecnica centrale nonchè quello della Commissione censuaria provinciale, ogni qualvolta, per mancanza di tariffe e di redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di coltura, le disposizioni della presente legge per la fissazione del canone di affitto risultassero praticamente inapplicabili.

Nel caso in cui si debba attendere, per la definitiva determinazione del canone, la decisione, anche provvisoria, della Commissione tecnica centrale o di quella provincia-

le, l'affittuario è tenuto a corrispondere lo ammontare presumibile e provvisorio del canone, determinato in misura pari a 55 volte il reddito dominicale del fondo oggetto del contratto, salvo conguaglio in più o in meno da effettuare entro sei mesi dalla determinazione delle tabelle.

Nei territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, fino alla revisione e all'aggiornamento delle tariffe catastali, si applicano le tabelle determinate in base alle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, rivalutate in base al tasso di svalutazione della lira nel frattempo intervenuta; sui valori così ottenuti si opererà una riduzione pari al 20 per cento.

Art. 14.

(*Conguaglio per alcune annate agrarie*)

Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, sono sostituiti dai seguenti:

« Per le annate agrarie 1971-72 e 1972-73 i canoni corrisposti ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, e considerati provvisori e conguagliabili ai sensi della legge 10 maggio 1978, n. 176, devono essere conguagliati in base alle tabelle previste dalla presente legge, entro sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle stesse.

Per l'annata agraria 1970-71, qualora non sia già intervenuta definizione dei rapporti, il conguaglio dei canoni è dovuto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in base al coefficiente massimo di 70 volte il reddito dominicale per gli affittuari coltivatori diretti e di 80 volte per gli affittuari non coltivatori.

Ai fini di quanto disposto dalla legge 10 maggio 1978, n. 176, circa il conguaglio relativo alle annate agrarie precedenti l'annata agraria 1977-78, le Commissioni tecniche provinciali determinano le tabelle relative ai due trienni precedenti, sulla base dei cri-

teri stabiliti dagli articoli 10 e 12 della presente legge.

Agli accordi sui conguagli relativi ai due trienni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della presente legge ».

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI PER L'AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO

Art. 15.

(Miglioramenti)

Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento del fondo e dei fabbricati rurali, purchè esse siano corrispondenti ai programmi regionali di sviluppo, oppure, ove tali programmi non esistano, alle tendenze di sviluppo delle zone in cui è ubicato il fondo.

Sono considerate miglioramenti anche le addizioni, eseguite o che si intendano eseguire, per la utilizzazione agricola del fondo.

La parte che intenda proporre la esecuzione di miglioramenti o trasformazioni del fondo, deve comunicare all'altra parte e all'Ispettorato agrario provinciale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede la esecuzione all'altra parte.

L'Ispettorato agrario provinciale, non appena ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca le parti e le rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti fra le parti. Nel caso in cui non si raggiunga tale accordo, l'Ispettorato agrario provinciale deve, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, emettere un motivato parere pronunciandosi in senso favorevole o contrario in ordine ai miglioramenti richiesti, indicando anche modificazioni tecniche al progetto presentato ed assegnando, in caso di

giudizio favorevole, un termine entro il quale i lavori di miglioramento debbono essere iniziati e ultimati.

Tale parere deve essere comunicato a cura dell'Ispettorato agrario provinciale a entrambe le parti.

Qualora venga emesso parere favorevole, il proprietario del fondo deve far conoscere entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda eseguire i miglioramenti.

In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere senz'altro, anche se la proposta di miglioramento è stata fatta dal locatore, alla esecuzione dei miglioramenti. Qualora il proprietario comunichi di voler eseguire direttamente i miglioramenti, con le eventuali modifiche stabilite dall'Ispettorato agrario, deve iniziare ed ultimare le relative opere entro i termini assegnati dall'Ispettorato agrario provinciale.

Se il proprietario non dà inizio alle opere di miglioramento o non le ultima entro i termini di cui al comma precedente, l'affittuario può eseguirle a sue spese. L'affittuario è tenuto a comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e all'Ispettorato agrario provinciale tale sua decisione di surrogarsi al locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere.

Il locatore che ha eseguito i miglioramenti può chiedere all'affittuario l'aumento del fitto corrispondente alla nuova classificazione del fondo ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dal successivo articolo 16.

L'affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto a una indennità corrispondente all'aumento del valore conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento di cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato.

Le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto.

Se non interviene accordo in ordine alla misura di tale indennità essa è determinata,

a richiesta di una delle parti, dall'Ispettorato agrario.

All'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non gli sia stata versata dal locatore l'indennità, nella misura fissata dall'Ispettorato agrario provinciale oppure, ove egli sia ancora sul fondo, nella misura determinata con sentenza definitiva dall'autorità giudiziaria in caso di ricorso alla sezione specializzata agraria.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i miglioramenti previsti nel contratto e concordati dalle parti, o comunque eseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di vendita del fondo prima del pagamento all'affittuario della indennità di cui al comma precedente, il proprietario ha l'obbligo di dichiarare nell'atto di vendita l'esistenza dell'obbligazione nei confronti dell'affittuario per effetto dei miglioramenti.

Ove per l'espletamento delle opere di miglioramento si rendano necessari permessi, concessioni, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione e nel caso in cui sia possibile ottenere finanziamenti pubblici, ai sensi delle norme vigenti in materia, per l'esecuzione delle opere stesse, l'affittuario può provvedere direttamente all'inoltro delle relative istanze, dandone comunicazione al locatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli articoli 11, 12, 14 e 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sono abrogati.

Art. 16.

(*Miglioramenti eseguiti dal proprietario*)

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dai seguenti:

« Nei casi di migliorie introdotte dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualità e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali possono stabilire criteri e misure di aumento del canone proporzionati all'incremento di produttività del fondo conseguente all'investimento eseguito.

Quando le migliorie danno luogo alla revisione catastale, nel periodo intercorrente tra la richiesta di revisione e l'aggiornamento del catasto, le Commissioni tecniche provinciali adottano la procedura di cui al comma precedente ».

Art. 17.

(*Facoltà dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramenti*)

Qualora si tratti di piccoli miglioramenti, l'affittuario può eseguirli senza la preventiva autorizzazione del proprietario, previa comunicazione venti giorni prima dell'esecuzione delle opere, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per piccolo miglioramento si intende quello che venga eseguito dall'affittuario coltivatore diretto singolo o dall'impresa familiare e non comporti trasformazioni dell'ordinamento produttivo, ma sia semplicemente diretto a rendere più agevoli e produttivi i sistemi di coltivazione in atto.

Art. 18.

(*Diritto di ritenzione*)

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, dell'indennità da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali.

Se nel giudizio di sfratto o in qualsiasi altro giudizio è stata fornita prova della sussistenza in generale dei miglioramenti, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non è stato soddisfatto il suo credito, salvo che il giudice non autorizzi il locatore a prestare garanzie.

Le norme di cui al primo comma si applicano anche nel caso di riconoscimento giudiziale o stragiudiziale di rimborsi di qualsiasi somma e di indennizzi per risoluzione del rapporto.

L'eccezione può essere opposta anche al momento dell'esecuzione del provvedimento

di rilascio, la cui efficacia è sospesa sino al giorno del pagamento.

Se il locatore deve corrispondere l'indennizzo per la risoluzione del rapporto, non è consentita la prestazione di garanzia, ma è sempre riconosciuto al conduttore il diritto di ritenzione.

Art. 19.

(*Nullità del subaffitto e surroga*)

La nullità del subaffitto non può essere fatta valere dall'affittuario. Può essere fatta valere dal locatore solo nei primi tre anni dall'inizio del rapporto; per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei tre anni successivi.

Il subaffittuario è surrogato di diritto nella posizione giuridica dell'affittuario subaffittante.

La surroga può essere fatta valere decorsi i tre anni di cui al primo comma e si esercita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del subaffittuario al locatore e all'affittuario, da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria.

La surroga ha effetto a partire dall'inizio dell'annata agraria successiva.

CAPO IV

NORME SULL'AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO

Art. 20.

(*Computo della durata del contratto*)

La durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, prevista dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è di anni sedici e decorre dalla data di inizio dell'ultimo contratto in corso tra le parti, sia nel caso di nuova convenzione sottoscritta, sia nel caso di tacita rinnovazione e proroga del precedente contratto.

Qualora l'affittuario conduttore non coltivatore diretto sia imprenditore agricolo a

titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non è operante il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606.

Art. 21.

(*Rinvio*)

Al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste negli articoli 3, 5, 36, 37 e 39 della presente legge.

Art. 22.

(*Misura del canone*)

Le tabelle stabilite dalla presente legge per la determinazione del canone di affitto sono maggiorate del 10 per cento nel caso in cui si tratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto.

Art. 23.

(*Miglioramenti*)

Al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste dall'articolo 15 della presente legge.

TITOLO II

CONVERSIONE IN AFFITTO DEI CONTRATTI DI MEZZADRIA, DI COLONÌA PARZIARIA, DI COMPARTECIPAZIONE AGRARIA E DI SOCCIDA

Art. 24.

(*Conversione dei contratti associativi*)

Entro quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge, i contratti di mezzadria e quelli di colonìa parziaria anche con clausola miglioratariа sono trasformati in affitto a richiesta di una delle parti, salvo le ipotesi degli articoli 27, 28, 34 e 36.

La trasformazione in affitto è estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante è inferiore al 20 per cento dell'intero bestiame conferito dalle parti.

La parte che intende ottenere la trasformazione comunica la propria decisione all'altra con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria.

In presenza di famiglia mezzadrile o colonica o di impresa familiare, la domanda può essere avanzata da qualsiasi componente di questa.

Art. 25.

(*Effetti della conversione*)

La conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto produce effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione del concessionario.

Al contratto di affitto risultante dalla conversione si applica la disciplina ad esso relativa, ivi compresa quella dettata dalla presente legge.

Art. 26.

(*Riconduzione dell'affitto*)

Le norme della presente legge e le disposizioni delle precedenti leggi regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano a tutti i contratti agrari stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e aventi per oggetto la concessione di fondi rustici.

Ove non sia previsto in tali contratti l'obbligo specifico del versamento di un corrispettivo, esso sarà pari al massimo previsto, per la stessa zona, qualità e classe, dalle tabelle della Commissione tecnica provinciale per l'equo canone, salvo il diritto del conduttore di richiedere giudizialmente la fissazione dell'equo canone.

Art. 27.

(*Domanda di conversione del concedente*)

Se il concessionario non provoca la conversione, essa può essere proposta, prima della scadenza del termine di quattro anni previsto nell'articolo 24, dal concedente. La richiesta relativa deve essere comunicata alla controparte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria.

Entro la fine dell'annata agraria successiva il mezzadro, il colono o il compartecipante debbono comunicare al concedente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se aderiscono o meno a tale richiesta di conversione. In caso di decisione negativa o di mancata risposta, il contratto si risolve alla fine della terza annata agraria successiva alla comunicazione del concedente.

In tale ipotesi spetta al concessionario l'indennizzo di cui all'articolo 37.

Art. 28.

(*Casi di esclusione della conversione*)

La conversione del contratto di mezzadria, colonìa, compartecipazione o soccida in affitto, come prevista dall'articolo 24 della presente legge, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti:

a) quando, all'atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unità attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame, di età inferiore ai 60 anni;

b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all'attività agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo.

Art. 29.

(*Unità produttive insufficienti*)

Qualora il fondo o il podere oggetto del contratto associativo non costituisca, nelle sue attuali condizioni o a seguito della realizzazione di un piano di sviluppo aziendale, una unità produttiva idonea a consentire, per condizioni obiettive di redditività e produttività, la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico, la converisone del contratto di mezzadria, colonìa, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 24 della presente legge, non ha luogo.

Per unità produttiva idonea ai sensi del precedente comma deve intendersi quella capace di assicurare un reddito annuale netto pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona.

L'accertamento in ordine alla idoneità dell'unità produttiva cui si riferisce la domanda di conversione in affitto, ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma e giusta i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, è demandato all'Ispettorato dell'agricoltura o all'equivalente organo tecnico della Regione, il quale farà riferimento alle condizioni attuali del fondo o podere oppure alla situazione che si determinerà per effetto dell'attuazione di un piano di sviluppo aziendale approvato dal medesimo organo tecnico.

Qualora il piano di sviluppo aziendale non accompagni la domanda di conversione in affitto e sia ritenuto necessario dall'organo tecnico di cui al precedente comma per realizzare l'unità produttiva idonea ai sensi del presente articolo, l'organo tecnico assegna un termine per la presentazione del piano.

La conversione del contratto associativo in affitto ha luogo al termine dell'annata agraria in corso al momento della determinazione positiva dell'organo tecnico. Nel caso in cui la conversione in affitto sia subordinata all'attuazione del piano entro il ter-

mine all'uopo assegnato dal medesimo organo tecnico, la trasformazione stessa ha luogo al termine dell'annata agraria in cui il piano di sviluppo aziendale è stato ultimato.

Le determinazioni dell'organo tecnico di cui al presente articolo dovranno in ogni caso essere adottate entro novanta giorni dalla richiesta in proposito formulata da una delle parti.

Art. 30.

(*Aziende pluripoderali*)

Nel caso in cui il podere o il fondo faccia parte di un complesso aziendale costituito da più poderi o fondi, la conversione ha luogo in favore dei richiedenti, singoli o associati, anche se la richiesta è avanzata da uno solo dei coltivatori.

In ogni caso deve essere mantenuta l'unità organizzativa degli impianti e delle attrezzature esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale, sulla base di apposite convenzioni stipulate dalle parti con assistenza delle rispettive organizzazioni professionali o attraverso forme associative.

Art. 31.

(*Conversione in affitto richiesta da più concessionari*)

Nella ipotesi di aziende pluripoderali di cui all'articolo 30 della presente legge, e nel caso in cui un'unica azienda agricola od un'unica proprietà fondiaria siano suddivise in più appezzamenti di terreno ciascuno dei quali è oggetto di un autonomo contratto associativo, qualora la conversione in affitto di tali contratti sia richiesta da più concessionari, l'unità produttiva da prendere in considerazione ai fini della valutazione di idoneità, secondo il criterio di cui al secondo comma dell'articolo 29, è costituita dall'intera superficie agricola, per la quale soltanto ha luogo la trasformazione in affitto, come risultante dall'insieme dei poderi o degli appezzamenti oggetto delle domande di conversione.

Nei casi previsti dal comma precedente, in deroga a quanto stabilito dalla lettera *b*) dell'articolo 28 della presente legge, è sufficiente, per far luogo alla conversione in affitto, che ciascun concessionario richiedente la trasformazione sia lavoratore agricolo a titolo principale.

In tutte queste ipotesi deve essere mantenuta l'unità organizzativa e funzionale degli impianti e delle attrezzature esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale o dell'unica azienda agricola o proprietà fondiaria.

Art. 32.

(*Durata dei contratti associativi non convertiti*)

I contratti associativi previsti dall'articolo 24 che non vengono trasformati in affitto avranno la seguente durata:

a) anni 6 sia nel caso in cui la conversione, pur sussistendone i requisiti ai sensi della presente legge, non abbia luogo per mancata richiesta delle parti, sia nell'ipotesi in cui la conversione stessa non possa aver luogo in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera *a*) dell'articolo 28;

b) anni 10 nel caso in cui la conversione, ancorchè richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'articolo 29 ovvero in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 28.

In tutti i casi previsti dal comma precedente, la durata verrà computata a far tempo dal termine dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Ai contratti di cui al primo comma si applicano le norme sul recesso dal contratto e sui casi di risoluzione di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 33.

(*Prelazione per l'acquisto delle scorte*)

Nel caso di vendita da parte del concedente delle scorte vive o morte di sua

spettanza, il concessionario ha diritto di prelazione nell'acquisto, anche parziale, di tali scorte, e può pagare anche in quattro rate semestrali con gli interessi legali.

In quest'ultimo caso il concedente ha la riserva di proprietà sulle scorte stesse ai sensi degli articoli 1523 e seguenti del codice civile.

Qualora le parti si accordino sulla locazione anche delle scorte, vive o morte, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1640 e seguenti del codice civile.

In caso di mancato accordo fra le parti in ordine al prezzo delle scorte, tale prezzo è determinato, a richiesta di una delle parti, dall'Ispettorato agrario competente sentite le parti stesse e le rispettive organizzazioni professionali. In tal caso il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della decisione dell'Ispettorato.

Art. 34.

(*Forme associative di concedenti e concessionari*)

Qualora almeno tre concedenti, ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari, si associno fra loro per la conduzione in comune dei fondi concessi a mezzadria, colonìa, compartecipazione o soccida, a tali forme associative si estendono i benefici previsti dalle vigenti norme a favore delle cooperative agricole costituite per la conduzione associata dei terreni.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle ipotesi di forme associative, costituite da non meno di tre membri, fra concedenti e concessionari che, avendo ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari o concedenti, si accordino fra loro per tale conduzione comune, oppure fra soli concessionari che abbiano ottenuto al riguardo il consenso dei loro concedenti.

In tutti questi casi dovrà essere in primo luogo garantita una adeguata remunerazione per il lavoro prestato.

Art. 35.

(*Modificazione della quota di riparto*)

Al mezzadro, colono o compartecipante che non può ottenere, o che comunque non richiede la conversione del contratto in affitto, è riconosciuto un aumento pari al 12 per cento della quota dei prodotti ed utili alla quale ha diritto per legge, patto individuale, contratto collettivo o consuetudine.

TITOLO III

NORME GENERALI E FINALI

Art. 36.

(*Diritto di ripresa*)

Per tutti i contratti agrari previsti dalla presente legge in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il concedente, che sia diventato proprietario dei fondi da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, oppure un componente della sua famiglia, può ottenere la risoluzione anticipata del contratto previa disdetta, da intimare con raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario, purchè concorrano congiuntamente, in favore del soggetto che esercita la ripresa, le seguenti condizioni:

a) che sia coltivatore diretto;

b) che abbia nella propria famiglia al momento della intimazione della disdetta almeno una unità attiva coltivatrice diretta di età inferiore ai sessanta anni;

c) che nella disdetta si obblighi a coltivare direttamente il fondo per un periodo non inferiore a nove anni ed a farlo coltivare direttamente, per lo stesso periodo, dai familiari eventualmente presi in considerazione per la sussistenza della condizione di cui alla lettera *b*);

d) che non sia, all'atto della disdetta e al momento in cui si concreta la ripresa, nel godimento, a qualsiasi titolo, di altri fondi che con le colture in atto assorbano più della metà della forza lavorativa sua e della famiglia;

e) che non sia diventato proprietario in violazione delle norme previste dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, e dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla prelazione del coltivatore diretto di fondi altrui;

f) che non esista nella famiglia del concessionario coltivatore diretto neppure una unità attiva di età inferiore agli anni cinquantacinque che si dedichi alla coltivazione del fondo.

Il presente articolo si applica anche a favore del concedente coltivatore diretto, che sia emigrato per ragioni di lavoro in Italia o all'estero da meno di cinque anni purchè sussistano le condizioni indicate nel comma precedente. In tale ipotesi la disdetta deve essere inviata almeno due anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario.

Il presente articolo si applica altresì, ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, anche a favore dei concedenti diplomati o laureati in agraria purchè ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dal primo comma.

Nell'ipotesi in cui il soggetto che esercita la ripresa non adempie all'obbligo di cui alla lettera c) del primo comma, il concessionario ha diritto, a sua scelta, al risarcimento dei danni o al ripristino del contratto anche nei confronti dei terzi.

Art. 37.

(*Indennizzo in favore dei concessionari*).

In tutti i casi di risoluzione incolpevole di contratti di affitto, di mezzadria, di colonìa, di compartecipazione e di soccida con conferimento di pascolo di cui all'articolo 24, ai coltivatori diretti, agli affittuari non coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e ai soccidari spetta, a fronte della interruzione della durata del

contratto, un equo indennizzo il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti, è stabilito dal giudice.

Nella determinazione della misura di tale indennizzo il giudice terrà conto della produttività del fondo, degli anni per i quali ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 della presente legge il rapporto avrebbe dovuto proseguire, e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie.

Tale indennità, nel caso di contratto di affitto, non potrà essere superiore a dodici annualità del canone; nel caso di contratti di mezzadria, colonìa, compartecipazione e soccida non potrà superare l'ammontare di cinque quote annuali di riparto spettanti al mezzadro, al colono, al compartecipante o al soccidario.

L'indennizzo non compete in caso di recesso unilaterale da parte dell'affittuario, del mezzadro, del colono, del compartecipante e del soccidario e di cessazione del rapporto alla naturale scadenza contrattuale.

Art. 38.

(*Disposizioni a favore dei piccoli concedenti*)

A favore dei piccoli concedenti di terreni già affittati ovvero di terreni per i quali ha luogo la conversione in affitto ai sensi della presente legge, opera una deduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche pari al dieci per cento della parte del reddito afferente ai fondi in questione.

I premi di apporto strutturale previsti all'articolo 42, lettere *e*) e *g*), della legge 9 maggio 1975, n. 153, spettano in via prioritaria ai piccoli concedenti di cui alla presente legge, senza le maggiorazioni previste dal terz'ultimo comma dell'articolo 42 e dal primo comma dell'articolo 45 della predetta legge 9 maggio 1975, n. 153.

Sono considerati piccoli concedenti i proprietari di terreni che abbiano un reddito catastale non superiore alle lire tremila e un reddito complessivo netto, ai fini dell'imposta sulle persone fisiche, di entità non superiore a lire cinque milioni.

Art. 39.

(*Efficacia degli accordi e delle transazioni*)

L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 11 febraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Sono validi tra le parti, ancorchè in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati fra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali o davanti al giudice ».

Art. 40.

(*Obbligo del tentativo stragiudiziale di conciliazione*)

Chi intenda proporre in giudizio domanda relativa a controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Il capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura entro 20 giorni da tale comunicazione convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni sindacali o professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.

Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni sindacali o professionali di categoria e dal funzionario dell'Ispettorato dell'agricoltura.

Se la conciliazione non riesce si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.

Art. 41.

(*Controversie agrarie*)

Sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie, istituite con legge 2 marzo 1963, n. 320, tutte le controversie relative ai contratti agrari di qualsiasi specie e natura.

Sono inoltre di competenza delle predette sezioni tutte le controversie in materia di prelazione e di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817.

In tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dettate dal titolo IV, capo I, del libro secondo del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Il collegio giudicante potrà delegare la istruttoria della causa ad un magistrato componente il collegio stesso.

Il numero 2) dell'articolo 409 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 42.

(*Armonizzazione con il nuovo diritto di famiglia*)

Il rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonìa parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorre fra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari.

Il rapporto continua anche con un solo familiare, purchè la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i familiari rispondono con i beni comuni. Delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente e solidalmente, i familiari che hanno agito in nome e per conto della famiglia e, salvo patto contrario, anche gli altri.

Qualora non sussista impresa familiare, il contratto può essere ceduto dal concessionario ad uno o più componenti della propria famiglia, anche senza il consenso del locatore, sempre che sia continuata dal cessionario la diretta conduzione o coltivazione del fondo.

Art. 43.

(*Diritti degli eredi del proprietario coltivatore diretto*)

Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o da suoi familiari, quelli tra gli eredi che al momento dell'apertura della successione risultino aver esercitato su tali fondi attività agricola in qualità di conduttori o coltivatori o coadiutori del defunto, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse.

I rapporti tra i coeredi, di cui al precedente comma, sono disciplinati dalle norme recate dalla presente legge per l'affitto dei fondi rustici, con inizio dalla data di apertura della successione.

L'alienazione delle proprie porzioni di fondi da parte degli eredi conduttori o coltivatori è causa di decadenza dal diritto previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 44.

(*Terreni oggetto di concessione edilizia*)

Per i terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti, siano soggetti ad utilizzazione diversa da quella agricola, il proprietario o l'avente titolo che abbia ottenuto la concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può ottenere il rilascio dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il rilascio deve essere richiesto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-

mento contenente gli estremi della concessione.

Copia della raccomandata deve essere contestualmente inviata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale convoca le parti sulla località, compie i necessari accertamenti ed effettua la stima delle colture in atto, delle addizioni e dei miglioramenti. La stima deve essere comunicata alle parti entro trenta giorni dal ricevimento della copia della raccomandata da parte dell'Ispettorato, ed è definitiva.

Il conduttore, concessionario o mezzadro ha diritto di ricevere, potendo ritenere il fondo sino al soddisfo, il pagamento della somma stabilita dall'Ispettorato, nonchè, in aggiunta ad essa e in sostituzione dell'indennità di cui all'articolo 37, una somma equivalente a quella di stima comunicata dall'Ispettorato.

Il rilascio deve avvenire decorsi trenta giorni dall'eseguito pagamento di quanto previsto nel comma precedente o dalla notificazione dell'effettuato deposito bancario della somma in caso di mancato ritiro. Ove il rilascio non sia stato effettuato entro il termine suddetto, il richiedente può ottenerlo con provvedimento di urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, da richiedere entro quindici giorni dalla scadenza del termine stesso.

I termini fissati nella concessione edilizia rimangono sospesi fino alla data dell'effettivo rilascio, ma in ogni caso non oltre tre mesi dalla data di comunicazione della stima di cui al terzo comma.

Qualora il richiedente non esegua l'opera entro i termini di decadenza della concessione edilizia, si ripristina il contratto originario e le somme dovute ai sensi del quarto comma vengono trattenute dal conduttore, concessionario o mezzadro a titolo di risarcimento danni.

Restano ferme, anche per quanto attiene agli indennizzi, le norme sull'espropriazione per pubblica utilità, semprechè il rilascio non avvenga a seguito dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile.

Art. 45.

(*Utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali*)

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, le norme di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, si applicano ai fini della determinazione dei canoni, anche ai terreni appartenenti al demanio pubblico e a quelli delle Regioni, Province e Comuni soggetti al regime dei beni demaniali, nonchè a quelli che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti pubblici non territoriali, semprechè permanga la utilizzazione agricola dei terreni medesimi, con esclusione di quelli a rotazione agraria.

L'ultimo comma del citato articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Qualora vi sia una pluralità di richieste si procederà alla concessione mediante sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione ».

Art. 46.

(*Terreni destinati a forestazione*)

Per i terreni destinati a forestazione e compresi nella carta delle destinazioni potenziali agricolo-silvo-forestali ai sensi dell'articolo 10, comma secondo, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, potranno essere stipulati contratti di affitto di lunga durata e a condizioni particolari con l'assistenza delle associazioni sindacali di rispettiva appartenenza, in conformità con quanto previsto all'articolo 39 della presente legge.

Art. 47.

(*Terreni montani destinati ad alpeggio*)

Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrez-

zature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, potranno essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall'articolo 2 della presente legge, purchè non inferiore ad anni 6. Il canone verrà concordato dalle parti in conformità con quanto stabilito dall'articolo 39.

Art. 48.

(*Terreni demaniali e patrimoniali*)

Le norme della presente legge si applicano anche alle concessioni per uso agricolo dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, coltivati a rotazione agraria semprechè non ne sia compromessa l'utilizzazione anche immediata, per i fini ai quali sono destinati.

Art. 49.

(*Rapporti regolati dalla presente legge*)

La presente legge si applica a tutti i rapporti anche se oggetto di controversie non definite con sentenza passata in giudicato o con transazione stipulata in conformità al disposto dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Ai fini del decorso del termine quadriennale di cui al primo comma dell'articolo 24 della presente legge, non si computa il periodo durante il quale sono pendenti giudizi di nullità, di annullamento, di risoluzione e di opposizione alla proroga dei contratti agrari associativi.

Art. 50.

(*Contratti per i quali è esclusa l'applicazione della presente legge*)

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari, alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno.

Art. 51.

(*Equiparazione delle province autonome di Trento e Bolzano alle Regioni*)

Ai fini dell'applicazione della presente legge le province autonome di Trento e Bolzano sono equiparate alle Regioni, ferme restando le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale.

Art. 52.

(*Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni contrastanti*)

Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto, e la loro nullità può essere fatta valere in qualsiasi momento, salvo il disposto degli articoli 39, 45 e 46.

Le disposizioni contrastanti con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

Art. 53.

(*Posizioni assicurative e previdenziali in atto*)

I mezzadri, i coloni e i compartecipanti che hanno trasformato il loro contratto in contratto di affitto ai sensi dell'articolo 24 e seguenti della presente legge, su loro domanda, possono conservare per un periodo di cinque anni le loro posizioni assicurative e previdenziali in atto. In tal caso i contributi dovuti all'INAM, all'INPS e all'INAIL sono posti interamente a loro carico.

Art. 54.

(*Delega al Governo*)

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci deputati e dieci senatori in rappresentanza

proporzionale dei vari gruppi parlamentari, un testo unico di tutte le disposizioni legislative attualmente in vigore in materia di contratti agrari. Nella formazione di tale testo unico il Governo provvederà al coordinamento delle norme suddette apportandovi, ove necessario ai fini del coordinamento stesso, le occorrenti modificazioni.

Art. 55.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.